

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2201/88 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2321/86 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1336/86 del Consiglio che fissa un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1336/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, che fissa un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 841/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2321/86 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3862/87<sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1336/86 per quanto concerne l'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera; che l'articolo 3, paragrafo 1, stabilisce le date alle quali l'autorità competente comunica ai produttori interessati se la loro domanda è stata o no accettata; che, anche per il secondo periodo di applicazione del regime di abbandono, taluni Stati membri devono affrontare una serie di difficoltà amministrative per rispettare la data fissata; che è opportuno tener conto di queste difficoltà e di ammettere il principio secondo cui le domande presentate possono essere accettate sino al 14 marzo 1988; che occorre pertanto prorogare la data del primo versamento dell'indennità per il secondo anno di applicazione.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2321/86 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 3, paragrafo 1, la data « 31 gennaio 1988 » è sostituita da « 14 marzo 1988 ».
- 2) All'articolo 4, primo paragrafo, secondo comma, la data « 30 giugno 1988 » è sostituita da « 31 agosto 1988 ».
- 3) All'articolo 6, secondo trattino, la data « 31 gennaio 1988 » è sostituita da « 14 marzo 1988 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 87 del 31. 3. 1988, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. L 202 del 25. 7. 1986, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 363 del 23. 12. 1987, pag. 33.